

# **REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA**

## **Parte prima**

### **NORME GENERALI**

#### **Articolo 1 Offerta didattica**

1. L'offerta didattica dell'Università degli Studi di Pavia comprende i seguenti programmi di formazione: corsi di laurea e di laurea specialistica, nel seguito denominati corsi di studio, corsi di specializzazione, corsi di dottorato, corsi per il conseguimento di diplomi di master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento e formazione permanente, altre tipologie di formazione attivabili ai sensi dello Statuto e delle disposizioni nazionali.

#### **Articolo 2 Regolamenti didattici**

1. L'attività didattica dell'Università degli Studi di Pavia è disciplinata da tre diversi ordini di regolamenti:
  - a) il Regolamento didattico di Ateneo;
  - b) i Regolamenti didattici di facoltà;
  - c) i Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio ed i Regolamenti specifici degli altri programmi di formazione.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo si compone di due parti. Nella prima parte disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio e dei master universitari attivabili dall'Università degli Studi di Pavia e definisce i contenuti generali dei Regolamenti di ordine inferiore.

Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, stabilendo le norme generali alle quali le strutture didattiche dell'Ateneo devono attenersi nei rispettivi regolamenti anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19.11.1990, n. 341.

Nella seconda parte sono indicati i corsi di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione attivabili presso l'Università degli Studi di Pavia ed è riportato l'ordinamento didattico di riferimento di ciascun corso di studio, secondo le indicazioni di cui al successivo art. 3.
3. I Regolamenti delle singole Facoltà stabiliscono l'organizzazione didattica dei corsi di studio ed i servizi didattici integrativi, nel rispetto delle regole comuni relative alle modalità di definizione degli obiettivi, dei tempi e dei modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono alla

programmazione, al coordinamento ed alla verifica dei risultati delle attività formative previste nei successivi articoli del presente Regolamento.

4. I Regolamenti dei singoli corsi di studio definiscono il relativo ordinamento didattico, determinando nel quadro degli obiettivi formativi del corso:
  - a) l'elenco degli insegnamenti attivabili, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli;
  - b) la tipologia delle altre attività formative, ivi comprese le attività professionali certificate;
  - c) gli obiettivi formativi specifici di ogni attività formativa;
  - d) i crediti didattici assegnati ad ogni attività formativa;
  - e) le eventuali propedeuticità;
  - f) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
  - g) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
  - h) le modalità di frequenza ai singoli insegnamenti anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;
  - i) la tipologia e quantità del riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso dell'Università degli studi di Pavia ovvero nello stesso od altro corso di altra Università italiana;
  - l) le forme di verifica di crediti acquisiti in altri corsi di studio od in altro Ateneo;
  - m) le prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano divenuti obsoleti i contenuti conoscitivi;
  - n) le tipologie e modalità del tutorato.
5. Per ogni corso di studio viene costituito un Consiglio didattico e viene designato un Presidente che assume la responsabilità delle attività didattiche ed organizzative del corso stesso.

Nel caso di più corsi di studio afferenti alla stessa classe e alla stessa facoltà viene costituito un unico Consiglio didattico che sostituisce i Consigli didattici dei singoli corsi di studio, di cui assume tutte le competenze.

Le facoltà possono costituire un unico Consiglio didattico, cui afferiscano più classi. La composizione ed il funzionamento dei Consigli didattici sono disciplinati da specifico regolamento che tiene anche conto del relativo livello di aggregazione e comunque nel rispetto dei principi generali dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.

L'organizzazione e la gestione dei corsi di studio interfacoltà sono disciplinate da specifico regolamento.
6. I corsi di studio organizzati dall'Università degli Studi di Pavia, con altri Atenei italiani o stranieri (corsi interateneo), con il rilascio di titoli congiunti, sono regolati da apposite convenzioni, che ne disciplinano le modalità di approvazione e la specifica disciplina.
7. I Regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione almeno ogni cinque anni, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento od altra attività formativa.
8. I Regolamenti didattici di cui al presente articolo e le relative modifiche, sono approvati con le modalità previste dallo Statuto.

### **Articolo 3**

#### **Ordinamenti didattici**

1. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni. La durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea, eccettuati i casi nei quali, in relazione a normative dell'Unione Europea, sia diversamente disposto dai decreti ministeriali.
2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di studio, deliberati dal Consiglio di facoltà, sono redatti nel rispetto di uno schema predisposto dal Senato Accademico e, in particolare, determinano:
  - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando la relativa classe o classi di appartenenza;
  - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, come di seguito specificato:
    - 1) attività formativa in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
    - 2) attività formativa in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti il corso;
    - 3) attività formativa in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti;
    - 4) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
    - 5) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
    - 6) attività formative non previste dalle lettere precedenti, comunque ritenute utili all'inserimento nel mondo del lavoro.
  - c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa; per quanto riguarda gli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, caratterizzanti e affini o integrativi, gli stessi sono riferiti ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
  - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  - e) la facoltà o il gruppo di facoltà di afferenza.
3. L'ordinamento didattico di un corso di laurea specialistica individua uno o più corsi di laurea, eventualmente attivati sulla base di specifica convenzione, comprendenti almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari sono integralmente riconosciuti a coloro che siano stati ammessi al corso di laurea specialistica.
4. Gli ordinamenti didattici sono emanati con decreto rettorale, che precisa la data di entrata in vigore degli ordinamenti stessi.

### **Articolo 4**

#### **Crediti formativi universitari (CFU)**

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, salvo diverse disposizioni indicate dai decreti ministeriali.
2. La quantità media di lavoro di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità di cui all'art.21.

4. Al Consiglio didattico, che accoglie lo studente, compete il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell'Università degli studi di Pavia ovvero nello stesso o altro corso di altra università, anche estera, nonché il riconoscimento, quale credito formativo, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Università degli studi di Pavia.
5. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata rispetto a quella normale di cui all'art.3, comma 1, fermo restando quanto disposto dal successivo art.15, comma 3.
6. Il corso di studio pubblicizza i criteri e le procedure con i quali esso intende effettuare i riconoscimenti.
7. L'Università degli studi di Pavia, anche sulla base di appositi atti convenzionali, relativi alla totalità dei corsi di studio o a specifici corsi, può determinare riconoscimenti automatici di crediti acquisiti presso altre Università.
8. I crediti relativi alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso una specifica prova ovvero, secondo una apposita normativa definita dal Senato Accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue. I Regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.

## **Articolo 5**

### **Rapporto tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi**

1. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio didattico, previo parere favorevole della Commissione paritetica della facoltà cui afferisce il corso stesso.  
Nel caso di corsi interfacoltà il parere è espresso dalla Commissione paritetica prevista nello specifico regolamento.  
Nel caso di corsi interateneo la Commissione paritetica competente è definita nelle specifiche convenzioni.
2. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la delibera del Consiglio didattico può essere assunta. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
3. Le Commissioni paritetiche della didattica possono proporre la revisione dei crediti formativi universitari in relazione alla loro attività di valutazione.

## **Articolo 6**

### **Istituzione, attivazione, disattivazione dei corsi di studio**

1. La proposta di istituzione di un nuovo corso di studio è formulata, nel rispetto del piano di sviluppo di Ateneo, da una o più facoltà, considerate le esigenze culturali e professionali, le prospettive occupazionali, le competenze e le risorse disponibili o acquisibili.
2. L'istituzione di un corso di studio è deliberata dal Senato Accademico e costituisce modifica del Regolamento didattico di Ateneo.

3. L'attivazione di un corso di studio è deliberata dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione relativamente alla compatibilità con le risorse disponibili.
4. La disattivazione di un corso di studio è deliberata dal Senato Accademico, di iniziativa propria o su proposta della struttura didattica competente, ed è comunicata al Consiglio di Amministrazione.
5. L'attivazione e la disattivazione di un corso di studio devono essere comunicate al Ministero; nel caso di disattivazione, l'Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo, nonché la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

### **Articolo 7**

#### **Programmazione, coordinamento e verifica delle attività formative**

1. Entro i termini stabiliti da ciascun Regolamento di facoltà, e comunque non oltre il 31 maggio, i Consigli di facoltà programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli didattici dei corsi di studio, le attività didattiche relative al successivo anno accademico.
2. Ai fini della programmazione i Consigli di facoltà provvederanno annualmente alla attribuzione dei compiti didattici ed organizzativi ai professori e ricercatori secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, assicurando il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza della Facoltà.
3. I Consigli didattici procedono ad una valutazione annuale della qualità e dell'organizzazione dell'attività didattica sulla base del lavoro istruttorio svolto dalle Commissioni paritetiche, che terrà conto anche dei risultati dei questionari predisposti e compilati dagli studenti sui corsi frequentati.

### **Articolo 8**

#### **Valutazione dell'offerta formativa**

1. I competenti organi accademici, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione di cui all'art. 21 dello Statuto, assumono le iniziative necessarie ad adeguare nel tempo l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, nonché delle esigenze economiche e sociali delle realtà territoriali di riferimento.
2. Ai fini di cui al comma precedente, almeno ogni cinque anni, il Senato Accademico prende in esame il quadro complessivo dell'offerta didattica, per le conseguenti determinazioni.

### **Articolo 9**

#### **Guide didattiche**

1. Entro il 31 maggio di ogni anno le facoltà curano la pubblicazione di guide relative ai corsi di studio contenenti ogni notizia utile ad orientare gli studenti.

2. Le guide sono composte di due sezioni. La prima sezione rappresenta il manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico ed indica, in particolare:
  - a) l'offerta didattica della facoltà;
  - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studi;
  - c) le modalità di accesso ai corsi di studio per i quali sia stato previsto un numero massimo di iscritti;
  - d) le norme relative alle iscrizioni;
  - e) i piani di studio ufficiali dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti;
  - f) le regole di presentazione di eventuali proposte di piani di studio individuali;
  - g) le eventuali propedeuticità degli insegnamenti e di altre attività formative;
  - h) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  - i) le date di inizio e di fine delle attività formative e delle sessioni di esami;
  - j) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;

La seconda sezione delle guide contiene i programmi degli insegnamenti, con le relative modalità di verifica del profitto, nonché ogni altra notizia utile ad illustrare le attività didattiche programmate.

## **Articolo 10**

### **Forme di pubblicità**

1. L'Università garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. In tutti i casi in cui si attivino procedure che richiedono l'intervento di più organi collegiali, il responsabile di ciascuno di essi dispone affinché le proprie proposte vengano opportunamente rese note, anche attraverso la rete informatica dell'Ateneo.
2. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica, nelle forme di cui al precedente comma, la struttura o la persona alla quale è attribuita la responsabilità dell'attività stessa.

## **Articolo 11**

### **Attività di orientamento e di tutorato**

1. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, organizza attività di orientamento e tutorato al fine di consentire:
  - a) una scelta del corso di studio matura e consapevole, anche in relazione alle aspirazioni e alle attitudini dello studente;
  - b) una proficua partecipazione durante il percorso universitario prevenendo i fenomeni di dispersione e di eccessivo prolungamento del periodo di studio;
  - c) un facile inserimento nel mondo del lavoro.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, presso l'Università è istituito il Centro Orientamento Universitario (COR) il cui Statuto è approvato con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Al suddetto Centro sono demandate anche le funzioni di osservatorio della domanda di formazione.

3. Le attività e le iniziative di cui al comma 1 sono organizzate dal COR di concerto con le strutture didattiche, anche in collaborazione con le altre strutture universitarie eventualmente interessate.
4. Per la realizzazione di specifiche iniziative il COR potrà farsi promotore di convenzioni con Enti esterni, pubblici o privati, ivi compreso Uffici scolastici e Istituti di Istruzione Superiore. Qualora risultasse necessario, il COR potrà avvalersi anche di competenze e di consulenze esterne.
5. Le attività di orientamento e tutorato rientrano nell'attività istituzionale dei docenti e sono disciplinate dai Consigli didattici.
6. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nei commi precedenti, nonché per garantire la piena valorizzazione delle capacità individuali, le facoltà istituiscono un servizio di tutorato per l'assistenza ed il sostegno degli studenti. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al relativo Regolamento di Ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze e delle organizzazioni studentesche.
7. Considerata la peculiare caratteristica del sistema universitario pavese e del ruolo svolto dai Collegi universitari, possono essere previste attività di tutorato da svolgersi in collaborazione con i Collegi all'interno degli stessi.

## **Articolo 12**

### **Verifica della preparazione iniziale e numero programmato**

1. Il Regolamento didattico del corso di laurea determina i casi nei quali la carriera scolastica dello studente che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerarne adeguata la preparazione iniziale, con particolare riferimento alle conoscenze richieste per l'accesso. Per gli altri casi, il regolamento individua altresì le modalità di verifica della preparazione.
2. L'Ateneo offre, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, attività formative propedeutiche alla verifica di cui al comma 1. Le attività sono organizzate, di norma, con riferimento ad una pluralità di corsi di laurea.
3. Qualora la verifica non sia risultata positiva, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Vengono altresì indicate le modalità di verifica relative a tali obblighi, per l'assolvimento dei quali possono essere offerte apposite attività didattiche. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
4. Il Regolamento didattico del corso di laurea specialistica determina i casi nei quali la carriera universitaria del laureato che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerarne adeguata la preparazione iniziale, con particolare riferimento alle conoscenze richieste per l'accesso. Per gli altri casi, il regolamento individua altresì le modalità di verifica della preparazione.
5. I Regolamenti didattici dei corsi di studio devono prevedere i criteri per la proposta al Senato Accademico del numero di posti a disposizione per l'iscrizione degli studenti a quei corsi di studio per i quali è prevista la limitazione nelle iscrizioni e per le prove di valutazione ai fini dell'iscrizione.

## **Articolo 13**

### **Iscrizione e frequenza ai programmi di formazione**

1. Per essere ammessi a un corso di laurea attivato dall'Università degli studi di Pavia occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in

- vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal competente Consiglio didattico.
2. Si può ottenere l'iscrizione ai programmi di formazione solo in qualità di studenti. E' vietata l'iscrizione contemporanea a più programmi di formazione che comportino il conseguimento di un titolo. La partecipazione a programmi di formazione pre e post laurea dell'Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia è compatibile con la contemporanea frequenza a programmi di formazione universitaria.
  3. Salvo diverse disposizioni di legge, gli studenti iscritti ai vari programmi di formazione possono chiedere la sospensione della propria carriera accademica per il tempo in cui frequentano altri corsi presso la medesima Università o altri Atenei, anche stranieri. L'autorizzazione è concessa dal Consiglio didattico, al quale spetta anche il riconoscimento delle conoscenze e dei curricula acquisiti all'estero.
  4. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere forme di iscrizione a tempo parziale. All'atto della immatricolazione o della prima iscrizione all'Università degli Studi di Pavia, gli studenti a tempo parziale devono presentare un piano di studi, concordato con la struttura didattica competente, dal quale risultino le attività formative che lo studente intende seguire nei vari anni, i relativi crediti formativi universitari e la durata degli studi previsti per il conseguimento del titolo. Finché lo studente mantiene la posizione di studente a tempo parziale, la durata degli studi non può essere abbreviata. Le tasse e i contributi degli studenti a tempo parziale saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla prevista durata degli studi.
  5. I Regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono gli anni di corso per i quali è possibile ripetere l'iscrizione allo stesso anno. Per questo tipo di iscrizione è prevista la possibilità di riduzione delle tasse e contributi.
  6. Lo studente iscritto ad un corso di studio assume la qualifica di "fuori corso" qualora, pur avendo completato gli anni di iscrizione previsti come normali dagli ordinamenti in vigore non abbia acquisito tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo. Non è comunque consentita la reiscrizione degli studenti già iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea specialistica a ciclo unico che abbiano trascorso, rispettivamente, cinque, quattro e nove anni "fuori corso". Il termine è estensibile di due anni nel caso di studenti contestualmente impegnati in attività lavorative adeguatamente documentate.
  7. Chi sia incorso nel provvedimento di cui sopra può nuovamente immatricolarsi a qualsiasi corso di laurea o di laurea specialistica, avendone i titoli, potendo eventualmente usufruire del riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa ritenuti non obsoleti dal competente Consiglio didattico.
  8. Le norme di cui sopra non si applicano nel caso in cui lo studente iscritto abbia conseguito tutti i crediti richiesti ad eccezione di quelli riservati alla prova finale. Parimenti non si applicano nel caso in cui lo studente, prima delle scadenze di cui al comma 6, chieda ed ottenga il trasferimento ad altro corso di laurea o di laurea specialistica.
  9. L'Università degli Studi di Pavia, sulla base di apposite convenzioni con altri Atenei e nei limiti da esse previsti, previa deliberazione dei consigli didattici, consente la mutuaione di attività formative impartite in altre università italiane e la possibilità per queste ultime di mutuare attività formative impartite nell'Ateneo pavese.

#### **Articolo 14**

#### **Verifica periodica dei crediti acquisiti**

1. I Regolamenti di facoltà definiscono il periodo di validità temporale dei crediti acquisiti nell'ambito dei corsi di studio.

2. Trascorso il periodo indicato nel comma 1, i crediti acquisiti possono essere convalidati con apposita delibera qualora il competente Consiglio didattico riconosca la non obsolescenza dei relativi contenuti formativi.
3. Qualora il competente Consiglio didattico riconosca l'obsolescenza anche di una sola parte dei relativi contenuti formativi, lo stesso Consiglio didattico stabilisce le prove integrative che dovranno essere sostenute dallo studente, definendo gli argomenti delle stesse e le modalità di verifica.
4. Una volta superate le verifiche previste, il competente Consiglio didattico convalida i crediti acquisiti con apposita delibera. Qualora la relativa attività didattica preveda una votazione, la stessa potrà essere variata rispetto a quella precedentemente ottenuta, su proposta della Commissione d'esame che ha proceduto alla verifica.

### **Articolo 15** **Iscrizione a singoli insegnamenti**

1. Al fine di integrare una carriera universitaria già completata, i laureati possono iscriversi a singoli insegnamenti in corsi di studio, non a numero programmato, attivati presso l'Ateneo. L'iscrizione può essere effettuata di norma a non più di due insegnamenti per anno accademico. Eventuali deroghe su istanza motivata sono deliberate dalla facoltà o dalle facoltà interessate.
2. Dopo la conclusione del periodo didattico previsto, l'iscritto a singoli insegnamenti può ottenere un certificato attestante il superamento dei relativi esami. La frequenza e/o il superamento degli esami effettuati tramite iscrizioni a singoli corsi possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di studio.
3. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti di cui ai commi precedenti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
4. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso Università estere di seguire per un anno accademico singoli corsi di insegnamento attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e di accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica ed approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni. La misura del contributo da versare è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Sono dispensati dal versamento gli studenti iscritti presso Università con le quali siano in atto specifici accordi o che siano inseriti in programmi interuniversitari di mobilità.

### **Articolo 16** **Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti**

1. I Consigli didattici competenti stabiliscono l'articolazione e la durata degli insegnamenti, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi.
2. Gli insegnamenti possono articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili all'interno dei medesimi.
3. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, il Consiglio didattico competente, nel rispetto della libertà di insegnamento, provvede collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative.

4. Il Regolamento didattico dei corsi di studio disciplina le modalità e le scadenze per i diversi adempimenti relativi agli interventi di cui al comma precedente. Sono previste in ogni caso almeno una riunione annuale per la programmazione e una per la valutazione dei risultati.

### **Articolo 17**

#### **Curricula offerti e piani di studio**

1. Lo studente presenta il proprio piano di studio con le modalità fissate dai Consigli didattici ed indicate nelle guide didattiche.
2. Il piano di studio può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale, per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve; in quest'ultimo caso, nei corsi di laurea triennali, la riduzione della durata non può essere maggiore di un semestre.
3. Il piano di studio non aderente ai percorsi formativi consigliati ma conforme all'ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del Consiglio didattico. Il piano di studio articolato su una durata differente rispetto a quella normale è sottoposto all'approvazione sia del Consiglio didattico sia del Consiglio della facoltà di afferenza.
4. Il Consiglio di facoltà, nella formulazione del piano di studi, può disporre la mutuazione di insegnamenti attivati presso altre facoltà, previo assenso delle stesse e può deliberare lo sdoppiamento degli insegnamenti. La mutuazione può interessare anche insegnamenti impartiti in Facoltà di altre Università italiane; nel caso dovrà essere ottenuto l'assenso sia della facoltà che del Senato accademico di detta Università, sia del Senato accademico dell'Ateneo pavese. La mutuazione può riguardare anche insegnamenti tenuti da Istituti di Istruzione Universitaria riconosciuti o attivati sulla base di specifici accordi ministeriali.

### **Articolo 18**

#### **Trasferimenti interateneo e passaggi ad altri corsi di studio dell'Università di Pavia**

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad altro Ateneo o ad altro corso di studio attivato presso l'Università degli studi di Pavia presentando domanda al Rettore entro i termini previsti dall'elenco di cui al successivo art.31. Dopo tali termini il Rettore può accordare il congedo ad altro Ateneo, qualora ritenga che la richiesta sia giustificata da gravi motivi.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono i criteri e le modalità dei trasferimenti da altri Atenei o da altri corsi attivati dall'Università degli studi di Pavia.

### **Articolo 19**

#### **Riconoscimento dell'attività formativa svolta presso Università straniere**

1. I Consigli didattici interessati deliberano sul riconoscimento dell'attività formativa svolta presso Università straniere, nel rispetto di appositi principi e regole definite con delibera del Senato Accademico.
2. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere dichiarati equipollenti a tutti gli effetti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università degli studi di Pavia, sulla base di specifiche disposizioni contenute in convenzioni internazionali. In assenza delle convenzioni il Consiglio di facoltà può deliberare il riconoscimento pieno o parziale dei crediti in relazione alla coerenza dei percorsi svolti, ammettendo l'interessato a

sostenere la prova finale di laurea o di laurea specialistica senza obblighi o con obblighi parziali di conseguimento di crediti.

3. La delibera di riconoscimento del titolo accademico è assunta dalla facoltà su proposta dei Consigli didattici interessati; nel caso di corsi di studi interfacoltà le delibere sono assunte dal Senato Accademico.

## **Articolo 20**

### **Compiti e doveri didattici dei docenti**

1. I docenti adempiono ai compiti didattici svolgendo attività di insegnamento nell'ambito dei programmi di formazione di cui all'art.1. Adempiono a compiti didattici anche svolgendo attività di orientamento e di tutorato di cui all'art.10.
2. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori ed ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di facoltà, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, anche sulla base delle indicazioni degli organi collegiali preposti agli specifici programmi di formazione, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari e nell'ottica di una valutazione delle competenze individuali e di un'equa ripartizione del carico didattico complessivo.
3. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi e delle forme di coordinamento esercitate ai sensi del comma precedente e secondo l'impegno orario stabilito dalle pertinenti norme di stato giuridico, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti ed assolvendo ogni altra attività disciplinata nel presente Regolamento e nei regolamenti delle singole strutture.
4. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro attribuite. Se, per ragioni di salute o di ufficio o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non può momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza è superiore ad una settimana, il docente deve informare il Preside di facoltà.
5. Qualora la disciplina lo consenta, l'attività didattica frontale può essere svolta in forme diverse, in funzione delle esigenze della disciplina e del numero degli studenti.
6. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare la propria attività didattica annotando su un apposito registro gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento, specificando i giorni e gli orari di effettiva presenza per il ricevimento degli studenti e per la partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio. Nel medesimo registro il docente certifica altresì lo svolgimento dei compiti organizzativi attribuitigli dalle facoltà e l'eventuale impegno derivante dalla partecipazione agli organi di governo dell'Ateneo.
7. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta del Presidente del corso di studio, del Preside della facoltà di appartenenza o del Rettore. Il registro, firmato dal docente, viene consegnato al Preside della facoltà di appartenenza entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico. Il Preside verifica l'assolvimento dei compiti didattici assegnati al docente, controfirma il registro e lo trasmette all'Amministrazione per le registrazioni statistiche e l'archiviazione.

8. I professori e i ricercatori hanno l'obbligo della partecipazione alle sedute dei Consigli di facoltà e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui fanno parte.

## **Articolo 21**

### **Calendario didattico**

1. Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario deliberato dal Senato accademico.
2. Le facoltà, annualmente, stabiliscono per ciascun corso di studio le date iniziale e finale delle lezioni.
3. I Regolamenti di facoltà devono prevedere una sessione di esame al termine di ciascun periodo di attività didattica ed almeno una sessione di recupero. I periodi di svolgimento degli esami sono determinati nel calendario.
4. Le facoltà definiscono gli orari delle lezioni dei singoli insegnamenti, il numero minimo degli appelli d'esame (comunque non inferiore a due per ciascuna sessione) ed i periodi in cui gli appelli sono effettuati.
5. Le facoltà, almeno due mesi prima dell'inizio di ogni sessione di esami, curano la pubblicazione delle date degli appelli. Dopo questo termine l'appello di esame non può essere anticipato o soppresso.
6. In ciascuna sessione lo studente può sostenere tutti gli esami relativi agli insegnamenti registrati, nel rispetto del piano degli studi e delle regole di frequenza e di propedeuticità stabilite dai Consigli didattici.
7. I regolamenti di facoltà determinano inoltre i periodi di effettuazione delle prove finali per il conseguimento del titolo, che non possono essere in numero inferiore a quattro per ciascun anno.
8. Le deliberazioni relative al calendario debbono essere rese pubbliche mediante tempestiva affissione all'albo rettorale e di facoltà.

## **Articolo 22**

### **Verifiche del profitto**

1. Gli esami di profitto, e in genere ogni accertamento dell'efficacia dell'attività didattica che comporti conseguenze nel curriculum dello studente, si svolgono con modalità determinate dai regolamenti dei Consigli didattici competenti, che ne garantiscono l'obiettività, la ragionevolezza e la pubblicità.
2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da riconoscimento di prove intermedie, esercitazioni e altre attività svolte dallo studente.
3. I Presidi di facoltà o, su loro delega i Presidenti dei Consigli didattici, nominano i componenti delle commissioni degli esami di profitto.
4. La composizione delle commissioni di cui al comma precedente è stabilita dal regolamento di ciascuna struttura didattica con i seguenti vincoli:
  - a) le commissioni debbono essere composte da almeno due membri: il primo, con funzioni di Presidente, deve essere il titolare dell'insegnamento o, in sua assenza, un altro professore ufficiale afferenti allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini; ogni altro componente deve essere scelto di norma fra i professori ufficiali o ricercatori o assistenti, afferenti allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settori affini; possono far parte, in caso di necessità, cultori della materia di esame. I Consigli didattici interessati nominano i cultori della materia sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di adeguati requisiti scientifici.

- b) la commissione può articolarsi in più sottocommissioni, ciascuna delle quali composta da almeno due membri, di cui uno scelto tra i professori ufficiali o ricercatori o assistenti afferenti allo stesso settore scientifico-disciplinare o a settore affine. Gli altri componenti le sottocommissioni possono anche essere cultori della materia purché afferenti allo stesso settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento. Il Presidente della commissione assicura la propria attiva presenza e mantiene comunque la responsabilità della conduzione degli esami svolti dalla sottocommissione.
5. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi riportata su apposito verbale. Il credito formativo è in ogni caso acquisito se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, la commissione può concedere all'unanimità la lode.
6. Gli esami debbono essere pubblici.
7. Lo studente ha il diritto di prendere visione, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, del risultato delle prove scritte utilizzate per la valutazione degli esami di profitto.
8. Non è consentito ripetere un esame di profitto verbalizzato con esito positivo.

### **Articolo 23**

#### **Conferimento dei titoli accademici**

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il Regolamento didattico del corso di studio disciplina:
  - a) le modalità della prova;
  - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tener conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento utile rilevante.
2. Per il conseguimento della laurea specialistica è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
3. I Presidi di facoltà nominano, su proposta dei Presidenti dei Consigli didattici interessati, le commissioni per il conferimento dei titoli, che sono composte da almeno tre membri per la laurea e da almeno sette membri per la laurea specialistica, di cui rispettivamente almeno due ed almeno quattro debbono essere professori ufficiali di insegnamenti impartiti nella facoltà o mutuati da altre facoltà o Università.
4. Le commissioni dispongono di centodieci punti ed il voto è formulato collegialmente. Qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.
5. Il conferimento di titoli accademici congiuntamente con altri Atenei italiani è disciplinato da apposite convenzioni con gli Atenei stessi.
6. L'Università rilascia, come supplemento al diploma relativo al titolo accademico, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

### **Articolo 24**

#### **Corsi di dottorato di ricerca**

1. I corsi di dottorato di ricerca ed il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati da apposito Regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4 della legge 3 luglio

1998, n. 210 e fatto salvo quanto previsto dall'art.6, comma 5 e 6 del decreto 3 novembre 1999, n. 509.

2. I corsi di dottorato possono essere organizzati sulla base di crediti formativi e riconoscere crediti eventualmente acquisiti in precedenti corsi di master.

### **Articolo 25**

#### **Scuole di specializzazione**

1. Le Scuole di specializzazione possono essere istituite esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e sono disciplinate da appositi Regolamenti.

### **Articolo 26**

#### **Corsi di master**

1. L'Università promuove, secondo la normativa vigente, corsi di alta formazione per il conseguimento di diplomi di master di primo e di secondo livello, aperti a chi abbia conseguito rispettivamente la laurea o la laurea specialistica.
2. I corsi per master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, distribuite di norma sull'arco di un anno e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento, accompagnate da un periodo di tirocinio funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi. All'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti complessivi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica.
3. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso per master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte in corsi di perfezionamento organizzati dall'Università degli Studi di Pavia ai sensi dell'art. 28.
4. I corsi di master possono essere attivati anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati.
5. L'organizzazione ed il funzionamento dei corsi di master sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico.

### **Articolo 27**

#### **Corsi di preparazione agli esami di Stato ed ai concorsi pubblici**

1. L'Università può attivare corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, nazionali ed internazionali, anche in risposta ad esigenze di formazione espresse dagli ordini professionali e dalle Amministrazioni pubbliche.

**Articolo 28**  
**Corsi di aggiornamento e di formazione permanente**

1. I corsi di aggiornamento e di formazione permanente sono iniziative didattiche finalizzate all'aggiornamento e all'acquisizione di competenze e di conoscenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali dopo il conseguimento di un titolo universitario.
2. Essi hanno, di norma, durata non superiore all'anno, sono organizzati in modo tale da favorire la partecipazione dei lavoratori e consentono il conseguimento di un attestato di frequenza.
3. I corsi possono essere istituiti ed attivati anche in collaborazione o per conto di Enti esterni, pubblici o privati, su proposta delle strutture interessate, al fine di formare specifiche competenze professionali.

**Articolo 29**  
**Corsi di perfezionamento**

1. I corsi di perfezionamento sono iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione, dopo il conseguimento di un titolo universitario, di particolari competenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali.
2. Essi hanno, di norma, durata non superiore ad un anno, sono organizzati sulla base di un ordinamento didattico specifico e consentono il conseguimento di un attestato di frequenza.

**Articolo 30**  
**Corsi integrativi**

1. L'Università può promuovere ed attivare, anche in collaborazione con Enti esterni ed in particolare con i Collegi universitari, corsi integrativi di carattere interdisciplinare diretti a studenti iscritti ai corsi di studio; può altresì attivare cicli seminariali di cultura generale e di tipo interdisciplinare finalizzati ad integrare i percorsi formativi post laurea.
2. L'Università può promuovere e realizzare, anche in collaborazione con Enti esterni ed in particolare con i Collegi universitari, percorsi formativi avanzati di alta specializzazione anche in un quadro di collaborazioni internazionali.
3. L'Università rilascia ai partecipanti ai corsi integrativi ed ai corsi di alta specializzazione un attestato di frequenza o, quando previsto dai protocolli di attivazione, uno speciale e specifico attestato.

**Articolo 31**  
**Modalità istitutive dei corsi**

1. I corsi di cui agli artt.26, 27, 28 e 29 sono istituiti ed attivati su proposta dei Consigli didattici interessati ed eventualmente di Enti esterni con essi a tal fine convenzionati, con deliberazione del Senato Accademico, previo parere conforme del Consiglio di Amministrazione relativamente alla compatibilità con le risorse disponibili.
2. Nella proposta istitutiva del corso debbono essere indicati: la tipologia, le finalità, l'ordinamento didattico, i docenti, i requisiti di ammissione degli studenti, le modalità organizzative, le risorse necessarie, le fonti di finanziamento ed il relativo piano di utilizzo.
3. L'attività di docenza nei corsi può essere affidata a personale dell'Università o a docenti esterni a contratto.

4. Con le stesse modalità possono essere attivati anche corsi non espressamente previsti negli articoli di cui al comma 1, compatibili con le finalità dell'Università.
5. Gli oneri relativi all'organizzazione dei corsi, compresi quelli per il pagamento delle attività didattiche e organizzative anche del personale universitario interno, sono a carico degli utenti dei corsi stessi o degli Enti che richiedono il corso.
6. Le attività didattiche e organizzative dei corsi previsti agli articoli di cui al comma 1 possono essere svolte anche da docenti a tempo pieno.
7. La delibera di approvazione del Senato Accademico determina la struttura che provvede all'organizzazione delle attività relative ai corsi, nonché il responsabile delle attività stesse.

### **Articolo 32** **Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore, espletate le procedure previste dallo Statuto, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo rettorale dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi ad esso entro i successivi dodici mesi. Il Regolamento si applica, in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai corsi di studio attivati o disciplinati ai sensi del decreto ministeriale n. 509/99 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di corsi di studio. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento sono adeguati entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale relativo alle classi di corsi di studio alle disposizioni contenute nel decreto stesso e nel presente Regolamento, fatta salva la clausola di cui al successivo comma 3. Le scuole di specializzazione istituite all'entrata in vigore del presente Regolamento che, ai sensi della normativa in vigore non possono essere mantenute, vengono soppresse entro il terzo anno accademico successivo all'entrata in vigore del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l'iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione, i Consigli di facoltà, sentiti i competenti Consigli didattici, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti. Tale norma si applica altresì agli studi compiuti per conseguire diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici, da valutarsi in crediti riconoscibili per il conseguimento della laurea.
3. Agli studenti iscritti a corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti didattici continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme del Regolamento didattico di Ateneo approvato con decreto rettorale 1 gennaio 1999, ivi comprese quelle relative alla decadenza della carriera scolastica.

## **Parte seconda**

### **FACOLTA', CORSI DI STUDIO, ORDINAMENTI DIDATTICI**

#### **Articolo 33**

##### **Elenco delle Facoltà**

1. Presso l'Università degli Studi di Pavia sono istituite le seguenti Facoltà:
  - Facoltà di Giurisprudenza
  - Facoltà di Scienze politiche
  - Facoltà di Economia
  - Facoltà di Lettere e Filosofia
  - Facoltà di Medicina e chirurgia
  - Facoltà di Scienze mm.ff.nn.
  - Facoltà di Farmacia
  - Facoltà di Ingegneria
  - Facoltà di Musicologia

#### **Articolo 34**

##### **Elenco dei corsi di studio**

1. Le facoltà possono rilasciare i seguenti titoli di studio, se attivati i rispettivi corsi di laurea e di laurea specialistica:

##### Facoltà di Giurisprudenza:

- Corso di laurea in Scienze giuridiche
- Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza
- Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LM/01)

##### Facoltà di Scienze politiche:

- Corso di laurea in Scienze politiche
- Corso di laurea in Scienze e relazioni internazionali
- Corso di laurea in Politica, economia e istituzioni europee
- Corso di laurea in Governo e amministrazione
- Corso di laurea in Scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo
- Corso di laurea specialistica in Teoria politica
- Corso di laurea specialistica in Studi Afro-asiatici
- Corso di laurea specialistica in Governo e Amministrazione locale
- Corso di laurea specialistica in Ricerca applicata alle scienze economiche e politiche
- Corso di laurea specialistica in Analisi comparata delle politiche sociali e dell'opinione pubblica

##### Facoltà di Economia:

- Corso di laurea in Economia aziendale
- Corso di laurea in Finanza aziendale e credito

- Corso di laurea in Marketing ed e-business
- Corso di laurea in Economia e organizzazione dei mercati
- Corso di laurea in Economia dei mercati monetari e finanziari
- Corso di laurea in Economia e gestione dei servizi pubblici
- Corso di laurea in Economia e relazioni internazionali
- Corso di laurea in Economia
- Corso di laurea specialistica in Economia e gestione delle imprese
- Corso di laurea specialistica in Economia e legislazione delle imprese
- Corso di laurea specialistica in Economia
- Corso di laurea specialistica in Finanza

Facoltà di Lettere e Filosofia:

- Corso di laurea in Antichità classiche e orientali
- Corso di laurea in Filologia medievale e moderna (arte, letteratura, spettacolo)
- Corso di laurea in Storia, cultura, società
- Corso di laurea in Scienze filosofiche
- Corso di laurea in Lingue e culture moderne
- Corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia dello sviluppo
- Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche di riabilitazione
- Corso di laurea in Scienze dei beni archivistici e librari
- Corso di laurea in Scienze dei beni archeologici e storico-artistici
- Corso di laurea in Lettere moderne
- Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche
- Corso di laurea in Scienze dei beni culturali
- Corso di laurea specialistica in Teorie filosofiche
- Corso di laurea specialistica in Scienze archivistiche, documentarie e biblioteconomiche
- Corso di laurea specialistica in Storia dell'Arte
- Corso di laurea specialistica in Linguistica teorica ed applicata
- Corso di laurea specialistica in Filologia moderna
- Corso di laurea specialistica in Culture europee e americane
- Corso di laurea specialistica in Archeologia classica
- Corso di laurea specialistica in Filologia e letteratura classiche
- Corso di laurea specialistica in Psicologia
- Corso di laurea specialistica in Storia e civiltà del mondo antico

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:

- Corso di laurea in Matematica
- Corso di laurea in Matematica per le applicazioni
- Corso di laurea in Scienze chimiche
- Corso di laurea in Tecnologie chimiche per l'ambiente e le risorse
- Corso di laurea in Fisica
- Corso di laurea in Tecnologie ed applicazioni della fisica
- Corso di laurea in Scienze e tecnologie per la natura
- Corso di laurea in Ecoturismo
- Corso di laurea in Scienze del fiore e del verde
- Corso di laurea in Scienze e gestione dell'ambiente
- Corso di laurea in Scienze biologiche
- Corso di laurea in Metodologie bioanalitiche

Corso di laurea in Scienze biomolecolari  
Corso di laurea in Geomateriali  
Corso di laurea in Geologia del territorio  
Corso di laurea in Geologia e risorse naturali  
Corso di laurea specialistica in Metodologie chimiche applicate  
Corso di laurea specialistica in Scienze chimiche  
Corso di laurea specialistica in Chimica  
Corso di laurea specialistica in Scienze della natura  
Corso di laurea specialistica in Scienze e gestione dell'ambiente e del territorio  
Corso di laurea specialistica in Scienze geologiche applicate  
Corso di laurea specialistica in Biologia sperimentale ed applicata  
Corso di laurea specialistica in Neurobiologia  
Corso di laurea specialistica in Matematica  
Corso di laurea specialistica in Biotecnologie industriali  
Corso di laurea specialistica in Scienze fisiche

Facoltà di Farmacia:

Corso di laurea in Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico  
Corso di laurea in Tecniche erboristiche  
Corso di laurea in Scienze e tecnologie della produzione, qualità e informazione nei settori farmaceutico, erboristico e nutraceutico  
Corso di laurea specialistica in Farmacia  
Corso di laurea specialistica in Chimiche e tecnologie farmaceutiche

Facoltà di Ingegneria:

Corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il territorio (sede di Pavia)  
Corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il territorio (sede di Mantova)  
Corso di laurea in Ingegneria civile  
Corso di laurea in Ingegneria elettrica  
Corso di laurea in Ingegneria energetica  
Corso di laurea in Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni  
Corso di laurea in Ingegneria informatica (sede di Pavia)  
Corso di laurea in Ingegneria informatica (sede di Mantova)  
Corso di laurea in Ingegneria biomedica  
Corso di laurea in Ingegneria civile per la protezione ambientale (sede di Sondrio)  
Corso di laurea in Ingegneria dell'informazione (sede di Sondrio)  
Corso di laurea specialistica in Ingegneria edile-architettura  
Corso di laurea specialistica in Ingegneria per l'Ambiente ed il territorio  
Corso di laurea specialistica in Ingegneria civile  
Corso di laurea specialistica in Ingegneria elettrica  
Corso di laurea specialistica in Ingegneria elettronica  
Corso di laurea specialistica in Ingegneria informatica  
Corso di laurea specialistica in Ingegneria biomedica

Facoltà di Musicologia:

Corso di laurea in Musicologia  
Corso di laurea in Scienze del testo letterario e cultura musicale  
Corso di laurea in Scienze letterarie

Corso di laurea specialistica in Musicologia  
Corso di laurea specialistica in Filologia moderna

Facoltà di Medicina e chirurgia:

Corso di laurea in Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) – sedi di Pavia, Lodi, Vigevano e Treviglio  
Corso di laurea in Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)  
Corso di laurea in Fisioterapista (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)  
Corso di laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età evolutiva)  
Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista e Assistente di Oftalmologia)  
Corso di laurea in Riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della Riabilitazione psichiatrica)  
Corso di laurea in Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)  
Corso di laurea in Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale)  
Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico)  
Corso di laurea in Tecniche di Radiologia medica per Immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Radiologia)  
Corso di laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Neurofisiopatologia)  
Corso di laurea in Tecniche Ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Ortopedico)  
Corso di laurea in Tecniche Audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Audiometrista)  
Corso di laurea in Tecniche della Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione Cardiovascolare)  
Corso di laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)  
Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)  
Corso di laurea in Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)  
Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia  
Corso di laurea specialistica in Odontoiatria e protesi dentaria  
Corso di laurea specialistica in Scienze infermieristiche ed ostetriche  
Corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione  
Corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche  
Corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziale  
Corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Corsi interfacoltà:

- Corso di laurea in Comunicazione interculturale e multimediale
- Corso di laurea in Biotecnologie
- Corso di laurea in Informazione scientifica sul farmaco
- Corso di laurea in Ingegneria per la protezione idrogeologica
- Corso di laurea in Educazione fisica e tecnica sportiva (sede di Voghera)
- Corso di laurea in Educazione motoria preventiva ed adattata
- Corso di laurea specialistica in Editoria e comunicazione multimediale
- Corso di laurea specialistica in Economia, politica e istituzioni internazionali
- Corso di laurea specialistica in Integrazione economica internazionale
- Corso di laurea specialistica in Management e tecnologie dell'e-business
- Corso di laurea specialistica in Storia dell'Europa moderna e contemporanea
- Corso di laurea specialistica in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed Adattate
- Corso di laurea specialistica in Scienze e tecniche dello sport e gestione delle attività motorie e sportive

Corsi interateneo:

- Corso di laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri (corso impartito per via telematica con le Università del consorzio IcoN)
- Corso di laurea in Ingegneria meccanica

2. L'elenco dei titoli di studio di cui al comma precedente sarà integrato con quelli relativi ad altri corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica ed ai corsi di specializzazione successivamente approvati ed istituiti da parte degli organi competenti, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.M. 3/11/99, n. 509.
3. Per quanto riguarda i titoli di studio rilasciati sulla base della disciplina antecedente il D.M. 3/11/99, n. 509, resta confermato l'elenco contenuto nel Regolamento didattico approvato con decreto rettorale 19 gennaio 1999.

### **Articolo 35**

#### **Ordinamenti didattici dei corsi di laurea**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea sono contenuti negli allegati al presente Regolamento di cui costituiscono parte integrante.

